

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 311/01	Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina	1
	Commissione	
2003/C 311/02	Tassi di cambio dell'euro	17
2003/C 311/03	Aiuti di stato — Italia — Aiuto C 65/03 (ex N 134/01) — Disegno di legge n. 106/1-A — «Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrutturazione dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto combinato» (regione Friuli Venezia Giulia) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	18
2003/C 311/04	Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica di Turchia in relazione al commercio di prodotti farmaceutici	31
2003/C 311/05	Richiesta di attestazione negativa/notificazione presentata con il modulo A/B — Caso COMP/D1/38.827 ⁽¹⁾	33
2003/C 311/06	Notifica di accordi di cooperazione — Caso COMP/D1/38.818 — Barclays plc — Alleanza DAB ⁽¹⁾	34
2003/C 311/07	Elenco delle proposte legislative e altri documenti COM adottati dalla Commissione nel 2003 (prima parte)	35
2003/C 311/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3345 — Platinum Equity/Hays Logistics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	38

2003/C 311/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3319 — Doughty Hanson/Saft) ⁽¹⁾	39
---------------	---	----

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

2003/C 311/10	Media Plus (2001-2005) — Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 92/03 — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e collegamento in rete dei distributori europei — Sistema di sostegno «Selettivo»	40
2003/C 311/11	Media Plus (2001-2005) — Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 93/03 — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Sistema di sostegno agli agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei	41
2003/C 311/12	Invito a presentare proposte per il Programma Asia IT&C — EuropeAid/117839/C/G	42
2003/C 311/13	Avviso di invito a presentare proposte — EuropeAid/117830/C/G — Integrazione questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo	42
2003/C 311/14	Invito a presentare proposte — Programma Asia Pro Eco — EuropeAid/117860/C/G	43
2003/C 311/15	Sostegno al processo di rimpatrio e reinserimento delle comunità sfollate in Kosovo — Programma CARDS dell'Unione europea — EuropeAid/117760/D/G/KOS	43
2003/C 311/16	Avviso d'invito «ristretto» a presentare proposte sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo — EuropeAid/117842/C/G	44



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina**

(2003/C 311/01)

1. I prodotti di acciaio corrispondenti alle voci tariffarie di cui alla decisione del Consiglio (cfr. appendice 1 dell'allegato), originari dell'Ucraina, possono essere importati, tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, entro i limiti indicati nell'appendice 7 dell'allegato.

2. I limiti quantitativi vengono gestiti secondo le regole specificate nell'allegato.

Le domande di licenze vanno inviate alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'appendice 5 dell'allegato.

ALLEGATO

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente allegato si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice 1 originari dell'Ucraina.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'appendice 1.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'appendice 1 si basa sulla nomenclatura combinata (NC).
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalla normativa comunitaria vigente.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'appendice 7. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'appendice 1 originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Ai fini del presente allegato, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

*Articolo 3***Regime sospensivo**

1. I limiti quantitativi di cui all'appendice 7 non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'appendice 7.

*Articolo 4***Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, il periodo contingente e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'appendice 4.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo del periodo durante il quale sono stati spediti i prodotti.
8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo.

*Articolo 5***Statistiche**

Per i prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

Appendice 1

SA Prodotti laminati piatti	7209 18 10	7219 34 10	7214 91 90
SA1 (arrotolati)	7209 18 91	7219 34 90	7214 99 10
7208 10 00	7209 18 99	7219 35 10	7214 99 31
7208 25 00	7209 25 00	7219 35 90	7214 99 39
7208 26 00	7209 26 10	7225 40 80	7214 99 50
7208 27 00	7209 26 90		7214 99 61
7208 36 00	7209 27 10		7214 99 69
7208 37 10	7209 27 90	SB Prodotti lunghi	7214 99 80
7208 37 90	7209 28 10	SB1 (barre)	7214 99 90
7208 38 10	7209 28 90	7207 19 31	7215 90 10
7208 38 90	7209 90 10	7207 20 71	7216 10 00
7208 39 10	7210 11 10		7216 21 00
7208 39 90	7210 12 11	7216 31 11	7216 22 00
7211 14 10	7210 12 19	7216 31 19	7216 40 10
7211 19 20	7210 20 10	7216 31 91	7216 40 90
7219 11 00	7210 30 10	7216 31 99	7216 50 10
7219 12 10	7210 41 10	7216 32 11	7216 50 91
7219 12 90	7210 49 10	7216 32 19	7216 50 99
7219 13 10	7210 50 10	7216 32 91	7216 99 10
7219 13 90	7210 61 10	7216 32 99	
7219 14 10	7210 69 10	7216 33 10	7218 99 20
7219 14 90	7210 70 31	7216 33 90	
7225 20 20	7210 70 39		7222 11 11
7225 30 00	7210 90 31	SB2 (vergella)	7222 11 19
	7210 90 33	7213 10 00	7222 11 21
	7210 90 38	7213 20 00	7222 11 29
SA2 (lamiera pesante)		7213 91 10	7222 11 91
7208 40 10	7211 14 90	7213 91 20	7222 11 99
7208 51 10	7211 19 90	7213 91 41	7222 19 10
7208 51 30	7211 23 10	7213 91 49	7222 19 90
7208 51 50	7211 23 51	7213 91 70	7222 30 10
7208 51 91	7211 29 20	7213 91 90	7222 40 10
7208 51 99	7211 90 11	7213 99 10	7222 40 30
7208 52 10	7212 10 10	7213 99 90	7224 90 31
7208 52 91	7212 10 91		7224 90 39
7208 52 99	7212 20 11	7221 00 10	
7208 53 10	7212 30 11	7221 00 90	7228 10 10
7211 13 00	7212 40 10		7228 10 30
7225 40 20	7212 40 91	7227 10 00	7228 20 11
7225 40 50	7212 50 31	7227 20 00	7228 20 19
7225 99 10	7212 50 51	7227 90 10	7228 20 30
	7212 60 11	7227 90 50	7228 30 20
	7212 60 91	7227 90 95	7228 30 41
SA3 (altri prodotti laminati piatti)			7228 30 49
7208 40 90	7219 21 10	SB3 (altri prodotti lunghi)	7228 30 61
7208 53 90	7219 21 90	7207 19 11	7228 30 69
7208 54 10	7219 22 10	7207 19 14	7228 30 70
7208 54 90	7219 22 90	7207 19 16	7228 30 89
7208 90 10	7219 23 00	7207 20 51	7228 60 10
7209 15 00	7219 24 00	7207 20 55	7228 70 10
7209 16 10	7219 31 00	7207 20 57	7228 70 31
7209 16 90	7219 32 10		7228 80 10
7209 17 10	7219 32 90	7214 20 00	7228 80 90
7209 17 90	7219 33 10	7214 30 00	
	7219 33 90	7214 91 10	7301 10 00

Appendice 2

PARTE I

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 1

1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'appendice 7 fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 4.

Articolo 2

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice 3 del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1.

Articolo 3

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dell'allegato.

Articolo 4

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Detta presentazione deve avvenire al più tardi il 31 dicembre 2004, sempreché le merci coperte dalla licenza siano state spedite prima del 31 dicembre 2004. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione.
3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice 4 del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
 - c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
 - d) il paese d'origine delle merci;
 - e) il paese di spedizione;
 - f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'appendice 7 dell'allegato per i prodotti in questione;
 - g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata;
 - h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione);
 - i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
 - j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

- k) la data e il numero della licenza di esportazione;
- l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
- m) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 5

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 6

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 7

Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 1 della presente appendice e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente allegato.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore:
UA = Ucraina
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
IE = Irlanda
IT = Italia
LU = Lussemburgo
NL = Paesi Bassi

AT = Austria
PT = Portogallo
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica il periodo contingente, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 4 per il 2004;
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 9

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 10

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

PARTE III

LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA — MODULO COMUNE

Articolo 11

1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco dell'appendice 5) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice 4.
2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4 del presente allegato.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 EUR).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Appendice 3

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. Numero	
	3. Periodo contingente		4. Categoria di prodotti	
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti siderurgici)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto	9. Indicazioni complementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
<p>14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE</p> <p>Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo stabilito per l'anno indicato nella casella n. 3 in relazione alla categoria di prodotti indicata nella casella n. 4, conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di prodotti siderurgici con la Comunità europea.</p>				
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)	Fatto a, il			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista, se diversa dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Modello del certificato di origine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. Numero	
	3. Periodo contingente		4. Categoria di prodotti	
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (prodotti siderurgici)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto	9. Indicazioni complementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nella casella n. 6, conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità europea.				
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)	Fatto a, il			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista, se diversa dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Appendice 4

COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE

Originale per il destinatario	1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Periodo contingente
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di spedizione (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
	1	9. Designazione delle merci	10. Codice (NC) delle merci
			11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni complementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data:			
(Firma)		(Timbro)	

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
Indicare qui l'eventuale aggiunta.			

COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE

Copia per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Periodo contingente
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di spedizione (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
	2	9. Designazione delle merci	10. Codice (NC) delle merci
			11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni complementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data:			
(Firma)		(Timbro)	

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

Appendice 5

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME,
Classes moyennes et énergie
Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45-35) 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

SETICE
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33-1) 55 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
uitvoer
Postbus 30003,
Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax (43-1) 711 00/8386

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax (351) 218 81 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio (358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF
United Kingdom
Fax (44-1642) 36 52 69

*Appendice 6***COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 1*

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 3

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative ucraine indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente allegato. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente allegato, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente allegato. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente allegato.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente allegato sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

Appendice 7

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	1° gennaio 2004-31 dicembre 2004
<i>(tonnellate)</i>	
<i>SA Prodotti laminati piatti</i>	
SA1 (arrotondati)	19 190
SA2 (lamiera pesante)	73 444
SA3 (altri prodotti laminati piatti)	5 926
<i>SB Prodotti lunghi</i>	
SB1 (barre)	2 583
SB2 (vergella)	36 904
SB3 (altri prodotti lunghi)	46 499

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 dicembre 2003

(2003/C 311/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2418	LVL	lats lettoni	0,6668
JPY	yen giapponesi	133,63	MTL	lire maltesi	0,4309
DKK	corone danesi	7,4425	PLN	zloty polacchi	4,6548
GBP	sterline inglesi	0,7029	ROL	leu rumeni	40 732
SEK	corone svedesi	9,1085	SIT	tolar sloveni	236,8
CHF	franchi svizzeri	1,5552	SKK	corone slovacche	41,133
ISK	corone islandesi	90,00	TRL	lire turche	1 773 170
NOK	corone norvegesi	8,332	AUD	dollari australiani	1,6835
BGN	lev bulgari	1,9556	CAD	dollari canadesi	1,6585
CYP	sterline cipriote	0,58521	HKD	dollari di Hong Kong	9,6443
CZK	corone ceche	32,506	NZD	dollari neozelandesi	1,9249
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1203
HUF	fiorini ungheresi	262,49	KRW	won sudcoreani	1 478,55
LTL	litas lituani	3,4523	ZAR	rand sudafricani	8,2825

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 65/03 (ex N 134/01) — Disegno di legge n. 106/1-A — «Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrutturazione dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto combinato» (regione Friuli Venezia Giulia)

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2003/C 311/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera dell'11 novembre 2003, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a talune altre misure di cui alla lettera che segue la presente sintesi.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei Trasporti
Direzione Trasporti terrestri
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 41 04.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

1. PROCEDIMENTO

Con lettera del 5 febbraio 2001, protocollata dal Segretariato generale il 9 febbraio 2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, un disegno di legge regionale finalizzata allo sviluppo del trasporto combinato. La notifica è stata registrata dal Segretariato generale della Commissione europea con il n. N 134/01.

Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni con lettera D(01) 5496 del 5 aprile 2001, alla quale è stata data risposta con una lettera ricevuta il 20 giugno 2001 e registrata col riferimento DG TREN A/61295.

In data 27 agosto 2001 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera che richiedeva ulteriori informazioni. Con lettera del 9 ottobre 2001 registrata con riferimento DG TREN A/67862, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine necessario per rispondere a questa richiesta. I servizi

della Commissione hanno concesso la proroga richiesta con lettera del 9 novembre 2001. In data 19 dicembre 2001 si è svolta una riunione tra rappresentanti della Commissione e rappresentanti delle autorità italiane. La risposta alla seconda richiesta di informazioni è stata inviata con lettera del 24 luglio 2002, registrata col riferimento DG TREN A/64121.

La Commissione ha inviato alle autorità italiane una nuova richiesta di informazioni in data 7 ottobre 2002, cui è stata data risposta con lettera del 21 novembre 2002 (riferimento: SG(2002) A/11582). Un'ulteriore riunione con rappresentanti delle autorità italiane si è svolta il 18 dicembre 2002.

Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti dalla Commissione con lettera del 22 gennaio 2003. La risposta è stata inviata con lettera del 25 marzo 2003 (riferimento: DG TREN A/16616).

L'ultima lettera della Commissione reca la data del 27 maggio 2003. La risposta alle richieste ivi formulate è stata inviata con lettera recante la data del 4 luglio 2003 (riferimento: SG A/6389). Gli ultimi chiarimenti sono stati trasmessi dalla Rappresentanza permanente d'Italia con lettera del 17 luglio 2003 (riferimento: SG A/6942).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Scopo

Il disegno di legge della regione Friuli Venezia Giulia ha lo scopo di realizzare ed ammodernare le infrastrutture e i servizi in ambito regionale al fine di migliorare l'efficienza delle attività di trasporto delle merci e sviluppare il trasporto combinato in tale settore; un ulteriore obiettivo è ridurre l'inquinamento ambientale e migliorare la sicurezza della circolazione delle merci.

2.2. Beneficiari dell'aiuto

Beneficiari dell'aiuto saranno i soggetti a capitale privato di tutti gli Stati membri dell'UE che operano nel settore del trasporto, del traffico e della movimentazione di merci (con l'esclusione di coloro che operano per conto proprio) aventi almeno una sede operativa (uffici, agenzie, filiali o succursali) nella regione Friuli Venezia Giulia. Anche società a capitale pubblico possono accedere all'aiuto per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi.

2.3. Tipologia ed intensità degli aiuti

Il disegno di legge regionale prevede la concessione dei seguenti aiuti:

- a) Realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale [articolo 3.1. a) del disegno di legge regionale 106/1/A], realizzazione e conversione di terminali per il trasporto combinato, nonché acquisizione di diritti reali di godimento di parti di terminal già esistenti, realizzazione di depositi, nonché di tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico [articolo 3.1. b) del disegno di legge].

Sono considerate ammissibili alla concessione degli aiuti sopra descritti le iniziative corrispondenti agli obiettivi qui sotto indicati (articolo 4, n. 2 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. 106/1/A):

- Aree di sosta attrezzate idonee a rendere maggiormente efficienti e fluidi i trasporti.
- Per tutte le altre tipologie di interventi, lo spostamento di crescenti quote di traffico dalla gomma a modalità di trasporto alternative, quali quella ferroviaria e quella marittima.
- Per le due suddette tipologie di intervento, si terrà conto della capacità di eseguire le opere entro i tempi indicati nella domanda di contributo e di produrre il minor impatto ambientale.

I beneficiari dovranno garantire l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura a tutti gli operatori, a condizioni eque. Essi sono soggetti all'obbligo di osservare la normativa comunitaria in materia di procedure di appalti di servizi pubblici all'atto dell'affidamento a terzi della gestione dell'infrastruttura. L'aiuto può raggiungere il 30 % delle spese ammissibili.

Saranno considerate ammissibili le seguenti spese:

- Spese di acquisizione di aree e spese tecniche e generali, entro i limiti autorizzati dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche (articolo 6, n. 1 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. 106/1/A).
 - Spese per l'acquisto di carrelli elevatori, mezzi tecnici di sollevamento e macchine operatrici di movimentazione delle merci che rendono la struttura finanziata idonea al trasporto combinato. Tali attrezzature devono essere tali da rendere possibile il cambiamento modale delle unità di carico dalla modalità stradale a quella ferroviaria e/o marittima.
 - b) Installazione e potenziamento di nuovi sistemi informatici e telematici esclusivamente allo scopo di acquisire e porre in essere nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato [articolo 3, n. 3, lett. a) del d.d.l. 106/1/A]. Tali spese possono riguardare: i sistemi telematici per il controllo della flotta, sistemi on-board di monitoraggio costante dello stato e della movimentazione dei mezzi e sistemi di gestione delle comunicazioni tra il sistema di controllo ed il sistema on-board. Tutte queste spese devono servire ad ottimizzare la gestione informatico-telematica del trasporto combinato delle merci. L'aiuto può raggiungere il 30 % delle spese ammissibili.
 - c) Acquisizione di beni strumentali di nuova costruzione specialmente deputati al trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione [articolo 3, n. 3, lett. b)]. Non possono ricevere contributi i contenitori marittimi ISO serie 1. L'aiuto può raggiungere il 30 % delle spese ammissibili.
 - d) Acquisizione di beni strumentali di nuova costruzione atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, nonché mezzi nautici aventi standard di sicurezza e di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli imposti dalle normative nazionali e comunitarie in materia (rimorchiatori, spintori, chiatte e pilotine). Tali mezzi nautici devono essere utilizzati esclusivamente per fornire servizi e assistenza alle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata ed uscita nelle zone portuali commerciali della regione (con esclusione delle generiche attività di trasporto marittimo) che aumentano la sicurezza o la tutela ambientale del traffico marittimo.
- L'aiuto sarà strettamente limitato a coprire, nella percentuale massima del 30 %, il sovraccosto dell'investimento necessario per perseguire obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento nazionale e comunitario. Il rispetto di questo obbligo è assicurato tramite un'idonea autocertificazione e tramite sopralluoghi a campione ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.
- e) Acquisto di nuovi trattori stradali conformi alle norme tecniche in materia di emissioni e di sicurezza più rigorose di quelle in vigore nell'ordinamento nazionale o comunitario (articolo 3, n. 5 del d.d.l. regionale 106/1/A). Sono escluse le norme tecniche già adottate ma non ancora entrate in vigore. Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 30 % (40 % nel caso di PMI) del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

f) Aiuti all'avviamento per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi. I beneficiari del contributo previsto dalla legge regionale sono i soggetti (pubblici o privati) che operano nel settore dei trasporti e della movimentazione delle merci, per un periodo non superiore a tre anni per la realizzazione di nuovi servizi ferroviari di trasporto merci con un punto di interscambio modale nei porti commerciali o terminali plurimodali nella regione e per la realizzazione di nuovi servizi di cabotaggio marittimo aventi origine o destinazione nei porti commerciali della regione Friuli Venezia Giulia (articolo 8 d.d.l. regionale 106/1/A).

Il pagamento avrà luogo a consuntivo. L'aiuto sarà limitato al massimo al 30 % del costo reale ⁽¹⁾ sostenuto dai beneficiari nel primo anno. Per gli anni successivi a quello di avvio, il limite predetto si riduce al 20 % per il secondo anno e al 10 % per il terzo.

Ai beneficiari dell'aiuto è imposto l'obbligo di praticare, per l'uso di questi nuovi servizi, tariffe commisurate all'intensità dell'aiuto ricevuto (articolo 5, n. 2 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 8 del d.d.l. regionale 106/1/A).

2.4. Procedimento

Al fine di garantire la massima pubblicità delle opportunità offerte dal disegno di legge regionale, il testo del provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia ed un avviso per estratto sarà pubblicato su almeno due quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale (articolo 3 dello schema di reg. di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. regionale 106/1/A).

2.5. Stanziamenti di bilancio e durata dell'aiuto

Il regime resterà in vigore per tre anni, con decorrenza dalla data della sua autorizzazione da parte della Commissione europea. I fondi stanziati sono pari a 1 549 370,70 EUR (3 miliardi di ITL) per tre anni.

3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

3.1. Esistenza dell'aiuto

In base al d.d.l. della regione Friuli Venezia Giulia qui in esame, i beneficiari prescelti riceveranno contributi pubblici per le spese di investimento nel settore del trasporto combinato, in mezzi di trasporto e mezzi nautici, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto, per la realizzazione di terminali per il trasporto combinato e per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi. Tuttavia, altre imprese — italiane o di altri Stati membri — attive nello stesso settore non riceveranno siffatti contributi. I contributi in progetto rinforzano pertanto la posizione competitiva dei beneficiari rispetto ad altri operatori attivi nell'ambito degli scambi intracomunitari.

⁽¹⁾ Costo reale = differenza fra i costi sostenuti e i ricavi percepiti dal beneficiario nel fornire il servizio per il quale è concesso il contributo.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che il disegno di legge notificato contenga elementi di aiuto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 e sia quindi, in linea di principio, vietata, a meno che essa possa ritenersi compatibile con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato o dal diritto derivato.

3.2. Esenzione delle misure di aiuto dal divieto

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Lo sviluppo del trasporto combinato e di attività che contribuiscono a diminuire la congestione sulle strade sono pertanto obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Quest'ultima disposizione del trattato costituisce pertanto la base giuridica adeguata alla luce della quale deve essere esaminato il progetto di aiuto notificato.

Occorre pertanto accertare se, nel caso di specie, sono soddisfatti i requisiti prescritti dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

— *Realizzazione di parcheggi, aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e costruzione di terminali per il trasporto combinato*

La realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli autotrasportatori avrà un effetto diretto sul flusso del traffico, riducendo le file interminabili di camion parcheggiati sulla rete stradale ordinaria. L'aiuto in questione ridurrà l'inquinamento provocato dal trasporto di merci su strada e il suo conseguente impatto sull'ambiente.

La realizzazione di terminali per il trasporto combinato incentiverà il ricorso al trasporto ferroviario e ad altre modalità più rispettose dell'ambiente, consentendo ad esse di divenire alternative competitive all'autotrasporto. Lo sviluppo di queste attività è pertanto un obiettivo di comune interesse.

Il previsto contributo pubblico è ritenuto necessario per realizzare i progetti previsti nell'interesse della Comunità.

Di norma, la Commissione ritiene che gli aiuti pubblici concessi alle infrastrutture di trasporto siano compatibili con il trattato CE nella misura massima del 50 % dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto prevista dal d.d.l. regionale in esame è del 30 %, cioè molto al di sotto di questa soglia. L'importo dell'aiuto può essere considerato proporzionato rispetto alla necessità di portare a termine la realizzazione dei progetti.

Le autorità italiane si sono impegnate ad osservare la normativa comunitaria in materia di procedure di appalti pubblici di servizi all'atto dell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi.

Infine, le autorità italiane sono soggette all'obbligo di analizzare le prospettive presenti e future dei flussi di traffico prima di erogare gli aiuti, in modo da evitare indebite distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, la Commissione conclude che le misure di aiuto proposte non provocheranno distorsioni della concorrenza contrarie al comune interesse, essendo compatibili con il trattato CE in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

— *Impianto e potenziamento di sistemi informatici e telematici. Acquisizione di beni strumentali deputati al trasporto combinato*

Secondo la sua consueta prassi, la Commissione ritiene che gli aiuti pubblici agli investimenti nei sistemi informatici e telematici e gli aiuti per l'acquisto di attrezzature per il trasporto combinato debbano essere esaminati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE ⁽²⁾.

La Commissione ritiene che l'intensità dell'aiuto in progetto contribuirà a sviluppare il settore del trasporto combinato senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La Commissione reputa che l'impianto e il potenziamento di sistemi informatici e telematici, nonché l'acquisto di attrezzature per il trasporto combinato non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, essendo comprese nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato ⁽³⁾.

— *Acquisto di nuovi beni strumentali per migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale e acquisto di nuovi trattori stradali*

A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale ⁽⁴⁾, gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navali per la tutela dell'ambiente possono considerarsi compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle norme previste dalla disciplina comunitaria e degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente o alle disposizioni successive eventualmente adottate in materia (nel seguito «la disciplina»).

Le misure di aiuto notificate saranno strettamente limitate a coprire, nella percentuale massima del 30 %, il sovraccosto

dell'investimento necessario per perseguire obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento nazionale e comunitario. Risultano pertanto soddisfatti i requisiti prescritti dai punti 29 e 37 della citata disciplina.

In relazione all'acquisto di nuovi trattori stradali occorre notare che è possibile concedere aiuti per l'acquisto di veicoli nuovi qualora tale incentivo sia mirato al conseguimento di obiettivi generali di tutela dell'ambiente o di sicurezza e rappresenti una compensazione per i costi connessi a norme tecniche più rigorose di quelle dettate dalla normativa nazionale o comunitaria.

L'articolo 3, n. 5 del d.d.l. regionale 106/1/A prevede che siano ammissibili a contributo esclusivamente le spese corrispondenti al sovraccosto dell'investimento necessario per conseguire obiettivi di tutela ambientale migliorativi di quelli imposti dalle normative nazionali o comunitarie in materia. I contributi che verrebbero assegnati non supereranno i massimali istituiti dal punto 29 (30 %) e dal punto 35 (maggiorazione del 10 % per le PMI) della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽⁵⁾.

— *Aiuti per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi*

La Commissione osserva che l'aiuto notificato destinato a finanziare i nuovi servizi ferroviari e di cabotaggio costituisce un aiuto al funzionamento che, di norma, è incompatibile con il trattato ⁽⁶⁾. Aiuti di questo genere possono essere autorizzati solo a titolo eccezionale ⁽⁷⁾.

Il Libro bianco sulla politica dei trasporti ⁽⁸⁾ incoraggia il ricorso al trasporto ferroviario e ad altre modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente affinché diventino alternative concorrenziali rispetto all'autotrasporto. Inoltre, nella sua comunicazione sullo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio ⁽⁹⁾ in Europa, la Commissione sottolinea il ruolo che può svolgere la modalità marittima nel promuovere una mobilità sicura e sostenibile, nel rafforzare la coesione dell'Unione e nel migliorare l'efficienza dei trasporti grazie all'intermodalità.

Tuttavia, la Commissione ha l'obbligo di accertare che questi contributi non provochino una distorsione della concorrenza contrarie all'interesse comune, anche se l'obiettivo del previsto aiuto al funzionamento corrisponde alla politica della Commissione di conseguire una migliore distribuzione fra le varie modalità di trasporto.

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98 — Italia (GU C 227 del 28.8.1999, pag. 12); decisione della Commissione dell'8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); decisione della Commissione del 26 ottobre 1999, N 293/99 — Belgio (VIK) (GU C 55 del 26.2.2000, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione della Commissione del 9 dicembre 1998, N 598/98 — Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); Decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98 — Italia (GU C 227 del 28.8.1999, pag. 12); decisione della Commissione dell'8 luglio 1999, N 121/99 — Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); decisione della Commissione del 26 ottobre 1999, N 293/99 — Belgio (VIK) (GU C 55 del 26.2.2000, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 202 del 18.7.1998.

⁽⁵⁾ C 37, 3.2.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ Si vedano in particolare le decisioni relative all'avvio del procedimento ex articolo 88, n. 2 nel Caso C 2/97 del 20 gennaio 1997 (GU C 93 del 22.3.1997) e nel Caso C 21/98 del 4 maggio 1999 (GU C 227 del 28.8.1999).

⁽⁷⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3); Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9). Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 28 del 1.1.2000, pag. 3);

⁽⁸⁾ Libro bianco — La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte COM(2001) 370.

⁽⁹⁾ GU C 37 del 3.2.2001.

In questa fase, la Commissione ha delle riserve in merito all'effettiva idoneità delle disposizioni di attuazione a garantire che i suddetti contributi siano non solo necessari ma anche strettamente proporzionati alla finalità di trasferire il traffico merci dalla strada ad altre modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente. I dubbi della Commissione riguardano, in particolare, gli aspetti sotto indicati:

La redditività degli aiuti

A parte i servizi nazionali, il contributo intende incoraggiare la creazione di servizi tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'Europa centro-orientale. La Commissione ritiene che, affinché il progetto risulti redditizio nel lungo termine, le autorità italiane dovranno assicurare che esso abbia il sostegno delle autorità degli Stati interessati.

Il beneficiario deve praticare, per gli utenti di tali nuovi servizi, prezzi commisurati all'intensità dell'aiuto percepito. Non sembra tuttavia che tale obbligo sia sufficiente a garantire la futura redditività di questi servizi.

Proporzionalità

La prevista intensità del 30 % dei costi reali (definiti come differenza tra costi sostenuti e ricavi percepiti dal beneficiario per l'espletamento del servizio oggetto di contributo) non garantiscono che venga rispettato il consueto ⁽¹⁰⁾ massimale di aiuto del 30 % delle spese ammissibili.

Assenza di indebite distorsioni della concorrenza

L'aiuto progettato non deve provocare uno spostamento dei flussi di traffico fra porti vicini o servizi intermodali esistenti, attirando traffico che è già trasportato sulla catena intermodale. Allo stato attuale, il d.d.l. in esame non offre adeguate garanzie sotto questo profilo.

Inoltre, il d.d.l. non prevede meccanismi che garantiscano che il livello di distorsione delle condizioni di concorrenza indotte dal provvedimento risultino accettabili.

Inoltre, la Commissione ritiene che non sia sufficientemente garantita la trasparenza e la parità di trattamento degli operatori. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di un avviso per estratto in almeno due quotidiani, uno dei quali a diffusione nazionale, non sembrano sufficienti.

In considerazione di quanto precede, la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità dell'aiuto al funzionamento per l'avvio di servizi ferroviari e marittimi con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

⁽¹⁰⁾ L'intensità massima dell'aiuto contemplata nella proposta Marco Polo; doc. COM(2002) 54 def., del 4.4.2002.
C 65/00 — Francia — Aiuti all'apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 16).

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si prega informare le autorità italiane che, dopo avere esaminato le informazioni da esse fornite in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi e di non sollevare obiezioni nei confronti delle altre tipologie di aiuto notificate.

I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 5.2.2001, protocollata dal Segretariato generale il 9.2.2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un disegno di legge regionale finalizzata allo sviluppo del trasporto combinato. La notifica è stata registrata dal Segretariato generale della Commissione europea con il N 134/01.

2. Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni con lettera D(01) 5496 del 5.4.2001, alla quale è stata data risposta con una lettera ricevuta il 20.6.2001 e registrata col riferimento DG TREN A/61295.

3. In data 27.8.2001 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera che richiedeva ulteriori informazioni. Con lettera del 9.10.2001 registrata con riferimento DG TREN A/67862, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine necessario per rispondere a questa richiesta. I servizi della Commissione hanno concesso la proroga richiesta con lettera del 9.11.2001. In data 19.12.2001 si è svolta una riunione tra rappresentanti della Commissione e rappresentanti delle autorità italiane. La risposta alla seconda richiesta di informazioni è stata inviata con lettera del 24.7.2002, registrata col riferimento DG TREN A/64121.

4. La Commissione ha inviato alle autorità italiane una nuova richiesta di informazioni in data 7.10.2002, cui è stata data risposta con lettera del 21.11.2002 [riferimento: SG(2002) A/11582]. Un'ulteriore riunione con rappresentanti delle autorità italiane si è svolta il 18.12.2002.

5. Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti dalla Commissione con lettera del 22.1.2003. La risposta è stata inviata con lettera del 25.3.2003 (riferimento: DG TREN A/16616).

6. L'ultima lettera della Commissione reca la data del 27.5.2003. La risposta alle richieste ivi formulate è stata inviata con lettera recante la data del 4.7.2003 (riferimento: SG A/6389). Gli ultimi chiarimenti sono stati trasmessi dalla Rappresentanza permanente d'Italia con lettera del 17.7.2003 (riferimento: SG A/6942).

II. DESCRIZIONE DELL'AUTO

II.1. Scopo

7. Il disegno di legge della regione Friuli-Venezia Giulia ha lo scopo di realizzare ed ammodernare le infrastrutture e i servizi in ambito regionale al fine di migliorare l'efficienza delle attività di trasporto delle merci e sviluppare il trasporto combinato in tale settore; un ulteriore obiettivo è ridurre l'inquinamento ambientale e migliorare la sicurezza della circolazione delle merci.

II.2. Beneficiari dell'aiuto

8. Beneficiari dell'aiuto saranno i soggetti a capitale privato di tutti gli Stati membri dell'UE che operano nel settore del trasporto, del traffico e della movimentazione di merci (con l'esclusione di coloro che operano per conto proprio) aventi almeno una sede operativa (uffici, agenzie, filiali o succursali) nella regione Friuli-Venezia Giulia. Anche società a capitale pubblico possono accedere all'aiuto per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi.

II.3. Il mercato dei trasporti in Friuli-Venezia Giulia

9. La Regione dispone delle seguenti infrastrutture: il porto di Trieste, il porto di Monfalcone, Porto Nogaro e l'interporto di Cervignano. Esistono poi diverse aree collegate sia alla rete ferroviaria che alla rete stradale nelle vicinanze dei terminali portuali nelle quali sarebbe possibile creare attività e servizi idonei ad incrementare l'intermodalità. In particolare, l'autoporto di Ferneti (Trieste) al confine sud-est con la Slovenia, l'autoporto di San Andrea (Gorizia) al confine est con la Slovenia, lo scalo centrale merci di Udine e lo scalo commerciale di Pordenone. Tutti questi terminali sono gestiti o da soggetti pubblici o da società di capitali a prevalente capitale pubblico.

10. I principali terminali nelle regioni vicine sono i seguenti: il terminale intermodale di Sezana (in Slovenia, in prossimità del valico di Ferneti), il terminale intermodale di Villach-Fuertitz, in Carinzia (Austria), l'interporto di Padova e l'interporto di Lubiana.

11. Nel 2002, l'80 % di tutto il traffico portuale di Trieste era rappresentato da prodotti energetici, greggio e carbone. In tale anno nel porto di Trieste sono entrate 512 petroliere a pieno carico, che sono uscite dal porto con notevole impiego di rimorchiatori. Il carbone è trasportato per mezzo di navi di grandi capacità che servono il terminale di transhipment di Porto Nuovo, dove il carico viene trasbordato su navi di piccola capacità e chiatte che, mediante l'uso di spintori, raggiungono le centrali termoelettriche di Monfalcone e/o Marghera (provincia di Venezia). Complessivamente, questo movimento marittimo implica circa 100 navi di grossa capacità e 250 chiatte all'anno.

II.4. Tipologia ed intensità degli aiuti

Il disegno di legge regionale prevede la concessione dei seguenti aiuti:

a) Realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale [articolo 3.1 a) del disegno di legge regionale 106/1/A], realizzazione e conversione di terminali per il trasporto combinato, nonché acquisizione di diritti reali di godimento di parti di terminal già esistenti, realizzazione di depositi, nonché di tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico [articolo 3.1 b) del disegno di legge].

12. Sono considerate ammissibili alla concessione degli aiuti sopra descritti le iniziative corrispondenti agli obiettivi qui sotto indicati (articolo 4, n. 2 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. 106/1/A):

— Aree di sosta attrezzate idonee a rendere maggiormente efficienti e fluidi i trasporti.

— Per tutte le altre tipologie di interventi, lo spostamento di crescenti quote di traffico dalla gomma a modalità di trasporto alternative, quali quella ferroviaria e quella marittima.

— Per le due suddette tipologie di intervento, si terrà conto della capacità di eseguire le opere entro i tempi indicati nella domanda di contributo e di produrre il minor impatto ambientale.

13. I beneficiari dovranno garantire l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura a tutti gli operatori, a condizioni eque. Essi sono soggetti all'obbligo di osservare la normativa comunitaria in materia di procedure di appalti di servizi pubblici all'atto dell'affidamento a terzi della gestione dell'infrastruttura.

14. Gli aiuti sono concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto o tra terminali situati nella stessa area. Per garantire il rispetto di queste condizioni si procederà ad un'analisi della situazione attuale e delle prospettive future dei flussi di traffico. Si terrà conto non soltanto delle connessioni geografiche fra vari terminali, ma anche della specializzazione dei diversi terminali con riferimento alle diverse tipologie di merci e dei diversi mercati di origine e destinazione delle merci.

15. Saranno considerate ammissibili le seguenti spese:

— Spese di acquisizione di aree e spese tecniche e generali, entro i limiti autorizzati dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche (articolo 6, n. 1 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. 106/1/A).

— Spese per l'acquisto di carrelli elevatori, mezzi tecnici di sollevamento e macchine operatrici di movimentazione delle merci che rendono la struttura finanziata idonea al trasporto combinato. Tali attrezzature devono essere tali da rendere possibile il cambiamento modale delle unità di carico dalla modalità stradale a quella ferroviaria e/o marittima.

16. Possono essere concessi contributi nel limite massimo del 30 % dei costi ammissibili.

17. b) Installazione e potenziamento di nuovi sistemi informatici e telematici esclusivamente allo scopo di acquisire e porre in essere nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato [articolo 3, n. 3, lettera a) del d.d.l. 106/1/A]. Tali spese possono riguardare: i sistemi telematici per il controllo della flotta, sistemi on-board di monitoraggio costante dello stato e della movimentazione dei mezzi e sistemi di gestione delle comunicazioni tra il sistema di controllo ed il sistema on-board. Tutte queste spese devono servire ad ottimizzare la gestione informatico-telematica del trasporto combinato delle merci.

18. Possono essere concessi contributi nel limite massimo del 30 % dei costi ammissibili per:

19. c) Acquisizione di beni strumentali di nuova costruzione specialmente deputati al trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione [articolo 3, n. 3, lettera b)]. Non possono ricevere contributi i contenitori marittimi ISO serie 1. L'aiuto può raggiungere il 30 % delle spese ammissibili.

20. d) Acquisizione di beni strumentali di nuova costruzione atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, nonché mezzi nautici aventi standard di sicurezza e di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli imposti dalle normative nazionali e comunitarie in materia (rimorchiatori, spintori, chiatte e pilotine). Tali mezzi nautici devono essere utilizzati esclusivamente per fornire servizi e assistenza alle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata ed uscita nelle zone portuali commerciali della regione (con esclusione delle generiche attività di trasporto marittimo) che aumentano la sicurezza o la tutela ambientale del traffico marittimo.

21. Sono considerate ammissibili le spese per:

Dotazioni per gli interventi antinquinamento, costituite da:

— adeguata scorta di panne galleggianti «on-board» atte a delimitare sbandamenti di petrolio o di altri combustibili, dovuti a fatti accidentali durante le fasi di manovra in porto;

— pompe da aspirazione (skimmer) galleggianti atte all'immediato recupero degli idrocarburi dalla superficie del mare (on-board);

— serbatoi di temporaneo stoccaggio (on-board), della capacità fino a 100 t, per gli idrocarburi aspirati dalla superficie del mare (dotazione strutturale aggiuntiva rispetto a quella prescritta dalle vigenti norme SOLAS per la classe di natanti in questione);

— sistemi di propulsione diesel-elettrica, in alternativa e sostituzione dei tradizionali propulsori diesel, con abbattimento delle emissioni in atmosfera e riduzione di consumi.

Sicurezza:

— propulsori con potenza maggiorata (tipo Voith) ed attrezzatura speciale (verricelli potenziati) per l'aggancio in sicurezza delle navi petroliere, nel servizio di accompagnamento («escort-service») dai punti di fonda agli accosti portuali; tale servizio è aggiuntivo rispetto al normale servizio di rimorchio portuale;

— dotazioni di pronto intervento in caso di incendi: impianti antincendio (FIF1) con capacità di pompaggio pari a 2 700 m³/ora;

— attrezzature elettroniche per il monitoraggio ed il controllo a distanza del movimento navi e relative tracciate e record.

22. L'aiuto sarà strettamente limitato a coprire, nella percentuale massima del 30 %, il sovraccosto dell'investimento necessario per perseguire obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento nazionale e comunitario. Il rispetto di questo obbligo è assicurato tramite un'idonea autocertificazione e tramite sopralluoghi a campione ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

23. e) Acquisto di nuovi trattori stradali conformi alle norme tecniche in materia di emissioni e di sicurezza più rigorose di quelle in vigore nell'ordinamento nazionale o comunitario (articolo 3, n. 5 del d.d.l. regionale 106/1/A). Sono escluse le norme tecniche già adottate ma non ancora entrate in vigore. Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 30 % (40 % nel caso di PMI) del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

24. f) Aiuti all'avviamento per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi. I beneficiari del contributo previsto dalla legge regionale sono i soggetti (pubblici o privati) che operano nel settore dei trasporti e della movimentazione delle merci, per un periodo non superiore a tre anni per la realizzazione di nuovi servizi ferroviari di trasporto merci con un punto di interscambio modale nei porti commerciali o terminali plurimodali nella regione e per la realizzazione di nuovi servizi di cabotaggio marittimo aventi origine o destinazione nei porti commerciali della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 8 d.d.l. regionale 106/1/A).

25. L'obiettivo è quello di togliere consistenti quote di trasporto merci dalla strada incentivando — nella misura strettamente necessaria — gli operatori del trasporto ad investire nel settore dei servizi ferroviari merci i quali, per ragioni oggettive e strutturali, sono scarsamente competitivi nel territorio della Regione; un altro obiettivo consiste nel togliere traffico merci dalla strada e convogliarlo sulla modalità marittima per destinazioni comunitarie attualmente non servite da regolari linee di cabotaggio.

26. I contributi saranno erogati su presentazione di un fascicolo dettagliato contenente tutte le informazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento n. 2196/98 del Consiglio ⁽¹⁾. Queste informazioni sono le seguenti:

a) identificazione del progetto e dei richiedenti, obiettivi generali e contributo finanziario chiesto;

b) obiettivi del progetto:

— clientela potenziale del trasporto combinato;

— prezzo e prestazioni del servizio (accessibilità, affidabilità, risparmi di tempo) rispetto ad altri servizi concorrenti di trasporto, soprattutto stradale (all'epoca della domanda e ad avvenuta realizzazione del progetto);

⁽¹⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 16.

- fatturato previsto;
 - fattori di costo (in particolare elementi di valutazione del costo marginale di accesso all'infrastruttura, segnatamente ferroviaria, del servizio oggetto dell'azione e ogni altra informazione che consenta di valutare se il contributo ai costi per l'accesso all'infrastruttura è giustificato);
 - calendario per raggiungere una vitalità economica;
 - compatibilità e interoperabilità;
- c) contributo del progetto alla politica comune dei trasporti:
- benefici per l'ambiente e la sicurezza rispetto alla situazione attuale, soprattutto in termini di ripartizione modale, che consentano, tra l'altro, di sviluppare il trasporto combinato a lunga distanza;
 - effetti su altri servizi concorrenti di trasporto e possibilità di ingresso di nuovi operatori nel relativo mercato;
 - rilevanza dei risultati dei progetti per altre persone fisiche o giuridiche/assi/operatori del mercato;
 - contributo del progetto allo sviluppo e all'uso delle reti transeuropee di trasporto e dei «corridoi ferroviari per il trasporto di merci»;
- d) caratteristiche del progetto:
- individuazione dei modi di trasporto, persone fisiche o giuridiche coinvolte e cooperazione prevista;
 - motivo del progetto (domanda dell'utenza, congestione, mercato potenziale, distanza dell'area, ecc.);
 - aspetti innovativi rispetto alla situazione attuale;
 - durata del progetto;
 - necessità del contributo e informazioni concernenti le altre fonti di finanziamento previste per la totalità del progetto in questione;
 - condizioni del mercato, compresi i servizi e le tecnologie esistenti, anche in considerazione di altri modi di trasporto;
- e) allegato finanziario contenente una descrizione dettagliata dei costi in euro e l'importo in euro del contributo chiesto per ciascuna voce ammissibile.

I progetti saranno selezionati tenendo conto della loro fattibilità nel periodo di erogazione del contributo (capacità tecnica, organizzativa e finanziaria del richiedente), nonché il volume stimato del traffico merci che verrà trasferito dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria e/o marittima. Inoltre, è pre-

scritta la presentazione di un piano economico-finanziario contenente tutte le voci di spesa e di entrata stimate in relazione all'avvio dei nuovi servizi, sia ferroviari sia di cabotaggio. In tale piano deve essere evidenziata la differenza tra i costi e i ricavi previsti, la quale costituisce la nozione di costo reale.

27. Sono considerati ammissibili le spese e i costi richiamati all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2196/98, e precisamente:

- a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto — autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili, contenitori di 20 piedi e oltre;
- b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per portare a termine l'azione prevista per quanto riguarda il materiale rotabile (comprese le locomotive) nonché le navi per la navigazione interna e marittima, fatta salva, per le navi adibite alla navigazione interna, l'osservanza delle norme specifiche in materia di risanamento strutturale della navigazione interna;
- c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia, la via navigabile, la via marittima e la strada;
- d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione interna e marittima, esclusi le spese portuali e i costi di trasbordo;
- e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
- f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per render noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.

Le spese e/o i costi di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono ammissibili purché il beneficiario o i beneficiari del contributo si impegnino a mantenere le attrezzature oggetto del contributo sull'asse interessato per la durata del contratto.

28. L'erogazione dell'aiuto ha luogo a consuntivo, nel limite massimo del 30 % del costo reale⁽¹²⁾ sostenuto dai beneficiari nel primo anno. Per gli anni successivi a quello di avvio, il limite predetto si riduce al 20 % per il secondo anno e al 10 % per il terzo.

29. Ai beneficiari dell'aiuto è imposto l'obbligo di praticare, per l'uso di questi nuovi servizi, tariffe commisurate all'intensità dell'aiuto ricevuto (articolo 5, n. 2 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 8 del d.d.l. regionale 106/1/A).

30. Il rispetto di tutti questi obblighi è assicurato tramite idonee autocertificazioni e monitoraggi da effettuarsi a campione sui nuovi servizi, in maniera continuativa, per tutto il periodo di vigenza dell'aiuto.

⁽¹²⁾ Costo reale = differenza fra i costi sostenuti e i ricavi percepiti dal beneficiario nel fornire il servizio per il quale è concesso il contributo.

31. Ai beneficiari è altresì fatto obbligo di costituire una entità giuridica distinta dotata di una contabilità separata in relazione alle attività oggetto dei contributi *de quibus* (articolo 3, n. 5 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 8 del d.d.l. regionale 106/1/A).

II.5. Procedimento

32. Al fine di garantire la massima pubblicità delle opportunità offerte dal disegno di legge regionale, il testo del provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia ed un avviso per estratto sarà pubblicato su almeno due quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale (articolo 3 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. regionale 106/1/A).

33. Il 50 % del contributo sarà erogato in via anticipata su presentazione di un'idonea garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi. Il saldo sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, su presentazione di una idonea documentazione giustificativa della spesa.

II.6. Misure di controllo

34. L'ammissibilità ai contributi di cui alle lettere b), c), d) ed e) viene assicurata dall'autocertificazione e da sopralluoghi a campione ai sensi della normativa regionale in tema di rendicontazione della spesa.

35. Con riguardo all'acquisto di nuovi mezzi nautici e di nuovi trattori stradali [lettere d) ed e)], la dimostrazione dell'esistente sovraccosto ha luogo tramite idonea certificazione fornita dalla ditta venditrice del mezzo, che dovrà corredare la documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda di contributo. All'atto dell'acquisto del bene oggetto della richiesta di contributo, il beneficiario dovrà fornire un programma che preveda la dismissione di un numero di beni equivalente a quello per il quale viene effettuata la richiesta dell'aiuto. Il rispetto di tale programma sarà garantito mediante acquisizione, entro un termine predefinito, di un'apposita autocertificazione (articolo 6, n. 5 dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 7 del d.d.l. regionale 106/1/A).

36. In ogni caso di accertata violazione degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi dal citato d.d.l. e dallo schema di regolamento che attua l'articolo 7 dello stesso, i contributi erogati sono revocati a norma delle disposizioni dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

II.7. Cumulo dei contributi

37. Gli aiuti concessi dalla legge *de qua* non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative regionali, nazionali o comunitarie per la stessa iniziativa.

38. Nell'ipotesi di cumulo di aiuti per un progetto che contempla la realizzazione di aree di sosta o di terminali per il

trasporto combinato [articolo 3, n. 1, lettera a) e b) del d.d.l.], nonché l'installazione di sistemi informatici e telematici e l'acquisto di mezzi di trasporto [articolo 3, n. 3, lettera a) e b)], la percentuale complessiva del contributo non supererà il 50 % del costo totale del progetto.

II.8. Stanziamenti di bilancio e durata dell'aiuto

39. Il regime resterà in vigore per tre anni, con decorrenza dalla data della sua autorizzazione da parte della Commissione europea.

40. I fondi stanziati sono pari a 1 549 370,70 EUR (3 miliardi di ITL) per tre anni.

41. Le autorità italiane hanno confermato che non è stato erogato alcun aiuto prima della decisione della Commissione. Il d.d.l. 106/1 sarà definitivamente adottato ed entrerà in vigore solo previa autorizzazione della Commissione.

II.9. Fondamento giuridico

42. Disegno di legge regionale n. 106/1, approvato dal Quarto comitato permanente nella riunione del 30.11.1999, concernente «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato».

II.10. Impegni assunti dallo Stato membro

43. Con lettera del 1° luglio 2003 le autorità italiane si sono impegnate a modificare l'articolo 3, n. 1, lettera b) e l'articolo 3, n. 5 del d.d.l. 106/A, nonché l'articolo 4, n. 1 dello schema di regolamento attuativo dell'articolo 7 del d.d.l. 106/1/A.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

III.1. Esistenza dell'aiuto

44. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

45. In base al d.d.l. della regione Friuli-Venezia Giulia qui in esame, i beneficiari prescelti riceveranno contributi pubblici per le spese di investimento nel settore del trasporto combinato, in mezzi di trasporto e mezzi nautici, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto, per la realizzazione di terminali per il trasporto combinato e per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi. Tuttavia, altre imprese — italiane o di altri Stati membri — attive nello stesso settore non riceveranno siffatti contributi. I contributi in progetto rinforzano pertanto la posizione competitiva dei beneficiari rispetto ad altri operatori attivi nell'ambito degli scambi intracomunitari.

46. La Commissione osserva che l'accesso al mercato dei settori di trasporto interessati — trasporto combinato, ferroviario, stradale e marittimo — è stato liberalizzato dalle pertinenti norme del trattato e della normativa comunitaria derivata⁽¹³⁾. Di norma, ogni aiuto corrisposto ad un'impresa che opera in un mercato liberalizzato incide sugli scambi intracomunitari.

47. Ciò premesso, la Commissione ritiene che il disegno di legge notificato contenga elementi di aiuto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 e sia quindi, in linea di principio, vietata, a meno che essa possa ritenersi compatibile con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato o dal diritto derivato.

III.2. Esenzione delle misure di aiuto dal divieto

48. La Commissione ritiene che all'aiuto notificato non possa applicarsi nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato né che esse siano finalizzate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato, né che siano finalizzate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

49. Né all'aiuto in questione può applicarsi una delle esenzioni previste per gli aiuti richiesti dalla necessità di coordinare i trasporti istituite dal regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁴⁾, che dà attuazione all'articolo 73 del trattato.

50. Finalità fondamentale della politica comunitaria nel settore del trasporto combinato è un trasferimento dalla modalità stradale verso altre modalità di trasporto. Atti comunitari quali la direttiva 92/106/CEE del Consiglio mirano a promuovere lo sviluppo del trasporto combinato. Il Libro bianco sulla politica dei trasporti⁽¹⁵⁾ incoraggia l'utilizzo del trasporto ferroviario e di altre modalità rispettose dell'ambiente, in modo da renderle alternative competitive al trasporto stradale.

51. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Lo sviluppo del trasporto combinato e di attività che contribuiscono a diminuire la congestione sulle strade sono pertanto obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Quest'ultima disposizione del trattato costituisce pertanto la base giuridica adeguata alla luce della quale deve essere esaminato il progetto di aiuto notificato.

⁽¹³⁾ Per il trasporto combinato si vedano gli articoli 43 e 49 del trattato e la direttiva (CEE) n. 106/1992 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38); per il trasporto stradale si veda il regolamento (CEE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10) e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 22 giugno 1993 (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte [COM(2001) 370].

52. Occorre pertanto accertare se, nel caso di specie, sono soddisfatti i requisiti prescritti dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

— *Realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e costruzione di terminali per il trasporto combinato*

Necessità dell'aiuto

53. La realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli autotrasportatori avrà un effetto diretto sul flusso del traffico, riducendo le file interminabili di camion parcheggiati sulla rete stradale ordinaria. L'aiuto in questione ridurrà l'inquinamento provocato dal trasporto di merci su strada e il suo conseguente impatto sull'ambiente.

54. La realizzazione di terminali per il trasporto combinato incentiverà il ricorso al trasporto ferroviario e ad altre modalità più rispettose dell'ambiente, consentendo ad esse di divenire alternative competitive all'autotrasporto. Lo sviluppo di queste attività è pertanto un obiettivo di comune interesse.

55. La maggior parte dei terminali esistenti sono gestiti da enti pubblici; pertanto, il settore privato potrà essere incentivato ad investire in queste attività soltanto grazie a cofinanziamenti di fonte pubblica.

56. La Commissione concorda sul fatto che l'intervento pubblico è necessario, giacché le forze del mercato non sono disposte a effettuare gli investimenti necessari su una base puramente commerciale.

57. Il previsto contributo pubblico è pertanto ritenuto necessario per innescare gli investimenti e per realizzare i progetti previsti nell'interesse della Comunità.

Proporzionalità e condizioni non discriminatorie

58. Di norma, la Commissione ritiene che gli aiuti pubblici concessi alle infrastrutture di trasporto siano compatibili con il trattato CE nella misura massima del 50 % dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto prevista dal d.d.l. regionale in esame è del 30 %, cioè molto al di sotto di questa soglia. L'importo dell'aiuto risulta giustificato e può essere considerato proporzionato rispetto alla necessità di portare a termine la realizzazione dei progetti.

59. Le disposizioni del d.d.l. garantiscono un trattamento non discriminatorio dell'infrastruttura. Le autorità italiane si sono impegnate ad osservare la normativa comunitaria in materia di procedure di appalti pubblici di servizi all'atto dell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi.

Assenza di distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune

60. È prassi della Commissione chiedere conferma — attraverso un'analisi della situazione presente — che i progetti sovvenzionati non alterino indebitamente le condizioni di concorrenza.

61. Sotto questo profilo, per quanto riguarda i terminali ubicati nell'area interessata, Ferneti e Sezana hanno un'ampia base di domanda e un diverso orientamento (Sezana guarda verso la Slovenia, Ferneti verso l'Italia), fatto che consentirà di evitare una sottrazione reciproca di traffico. Il terminale di Villach-Fuernitz è situato su una direttrice lungo la quale, a ridosso del confine italiano, non vi sono strutture potenzialmente concorrenti. Infine, il terminale Udine-Pordenone ha un bacino di traffico limitato di 10-15 km di raggio.

62. L'interporto di Cervignano si trova al di fuori dei grandi bacini di traffico dell'area nordorientale italiana, che gravitano, per il trasporto intermodale, sull'interporto di Padova. Non esiste quindi praticamente il rischio che una crescita di Cervignano — attualmente in fase di avviamento — possa interferire sensibilmente con il terminale di Padova o con quello di Lubiana. All'interno del bacino di Cervignano non esistono altri terminali regionali che potrebbero naturalmente attirare il traffico diretto verso di esso.

63. I terminali intermodali ferroviari situati nei porti svolgono semplicemente la funzione di supporto al traffico marittimo in transito proveniente dal porto stesso, e non interferiscono in alcun modo su quello di altri porti o bacini di traffico.

64. I terminali posti presso i valichi di confine (Ferneti e Gorizia) presentano un forte eccesso della domanda potenziale sull'offerta.

65. Infine, le autorità italiane sono soggette all'obbligo di analizzare le prospettive presenti e future dei flussi di traffico prima di erogare gli aiuti, in modo da evitare indebite distorsioni della concorrenza.

66. Di conseguenza, la Commissione conclude che le misure di aiuto proposte possono essere considerate compatibili con il trattato CE in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, nella misura in cui non provocheranno distorsioni della concorrenza contrarie al comune interesse.

— *Impianto e potenziamento di sistemi informatici e telematici*

67. Secondo la sua consueta prassi, la Commissione ritiene che gli aiuti pubblici agli investimenti nei sistemi informatici e telematici e gli aiuti per l'acquisto di attrezzature per il trasporto combinato debbano essere esaminati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE (16).

68. I sistemi di informazione e comunicazione elettronica sono essenziali per l'efficace funzionamento del trasporto combinato. Un'impresa di autotrasporto può rintracciare facilmente

un'operazione di autotrasporto su tutto il territorio europeo, attraverso l'autista dell'autotreno e il suo telefono cellulare. Un'operazione di trasporto combinato equivalente dovrebbe rintracciare il container e, eventualmente, il vagone ferroviario. Grazie alle comunicazioni elettroniche utilizzate nella rete del trasporto combinato, questo tipo di trasporto può incrementare notevolmente la propria efficienza e affidabilità e renderlo più attraente rispetto al trasporto su gomma. Pertanto, gli aiuti agli investimenti per la dotazione di sistemi di informazione nei terminali per il trasporto combinato risultano una spesa fatta nell'interesse comune.

69. Inoltre, il d.d.l. in esame prevede che, per poter essere considerati ammissibili, i sistemi di informazione sovvenzionati vengano utilizzati esclusivamente nel trasporto combinato. Stabilisce inoltre che l'intensità massima dell'aiuto deve rispettare il limite del 30 %, misura che è ritenuta proporzionata al maggior costo di tali investimenti.

— *Acquisto di beni strumentali destinati al trasporto combinato*

70. Le attrezzature per il trasbordo sono essenziali per il buon funzionamento della catena del trasporto combinato nella quale il 30 % di tutti i costi sono direttamente o indirettamente connessi al trasbordo. Pertanto, l'aiuto pubblico per le attrezzature di trasbordo contribuisce a ridurre i costi del sistema di trasporto combinato e, per questa via, ne migliora la competitività nei confronti dell'autotrasporto. L'intensità di aiuto fissata per questo tipo di attrezzature dal d.d.l. in esame è considerata in linea con la prassi seguita dalla Commissione in questo settore (17).

71. Va inoltre osservato che la destinazione dell'aiuto verrà attestata da adeguate autocertificazioni e da sopralluoghi a campione, effettuati ai sensi della normativa regionale sulla rendicontazione della spesa.

72. Come la Commissione ha già più volte affermato (18), gli aiuti agli investimenti in unità per il trasporto combinato possono essere autorizzati qualora ricorrano talune condizioni, le quali risultano soddisfatte nel caso in esame. Il d.d.l. 106/1/A assicura che saranno finanziate esclusivamente le unità per il trasporto combinato e non i contenitori marittimi standard, che vengono prevalentemente utilizzati per operazioni non definibili come trasporto combinato. Dato che le unità di carico intermodali sono di norma più costose nella misura del 30-50 % delle corrispondenti unità per l'autotrasporto, un eccessivo finanziamento e l'abuso dei contributi sono esclusi per il fatto che, anche in presenza della sovvenzione, un'unità di trasporto combinato non risulterà meno onerosa della corrispondente unità per il trasporto stradale.

(17) Decisione della Commissione del 9 dicembre 1998, N 598/98, Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); decisione della Commissione dell'8 luglio 1999, N 121/99 citata alla nota 6; decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98 citata alla nota 6; decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, N 508/99, Italia — Bolzano — Alto Adige, Legge 4/97 (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 21).

(18) Decisione della Commissione del 22 ottobre 1997, N 79/97, Paesi Bassi (GU C 377 del 12.12.1997, pag. 3); decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98, Italia citata alla nota 6; decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, N 508/99 citata alla nota 7.

(16) Decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98, Italia (GU C 27 del 28.8.1999, pag. 12); decisione della Commissione dell'8 luglio 1999, N 121/99, Austria (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); decisione della Commissione del 26 ottobre 1999, N 293/99, Belgio (VIK) (GU C 55 del 26.2.2000, pag. 11).

73. La Commissione ritiene che l'intensità dell'aiuto in progetto contribuirà a sviluppare le attività di trasporto combinato senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

74. La Commissione reputa che l'impianto e il potenziamento di sistemi informatici e telematici, nonché l'acquisto di attrezzature per il trasporto combinato non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Tali iniziative rientrano quindi nella previsione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato ⁽¹⁹⁾.

— *Acquisto di nuovi beni strumentali per migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale e acquisto di nuovi trattori stradali*

75. A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale ⁽²⁰⁾, gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navali per la tutela dell'ambiente possono considerarsi compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle norme previste dalla disciplina comunitaria e degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente o alle disposizioni successive eventualmente adottate in materia (nel seguito «la disciplina»).

76. L'acquisto di nuovi mezzi nautici è necessario per la regione Friuli-Venezia Giulia per migliorare la sicurezza sul piano ambientale, esposta ai rischi derivanti dall'intenso traffico di petroliere e alle peculiari condizioni meteomarine che caratterizzano per numerosi giorni dell'anno il Golfo di Trieste.

77. Gli aiuti notificati verranno erogati entro il limite massimo del 30 % dei sovraccosti necessari al perseguimento degli obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale più rigorosi di quelli vigenti nell'ordinamento nazionale o comunitario. Risultano pertanto soddisfatti i requisiti prescritti dai punti 29 e 37 della citata disciplina.

78. La Commissione ritiene che le misure di controllo previste dal d.d.l. siano sufficienti per garantire che detti mezzi nautici vengano esclusivamente utilizzati per operazioni di assistenza delle navi.

79. In relazione all'acquisto di nuovi trattori stradali conformi a norme tecniche in materia di emissioni e di sicurezza più rigorose di quelle in vigore nell'ordinamento nazionale o comunitario, la Commissione sottolinea il fatto che, in settori caratterizzati da sovracapacità come l'autotrasporto di merci, in linea di massima non possono essere concessi contributi per l'acquisto di veicoli di trasporto.

⁽¹⁹⁾ Decisione della Commissione del 9 dicembre 1998, N 598/98, Paesi Bassi (GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13); decisione della Commissione del 4 maggio 1999, C 21/98, Italia citata; decisione della Commissione dell'8 luglio 1999, N 121/99, Austria citata; decisione della Commissione del 26 ottobre 1999, N 293/99, Belgio (VIK) citata.

⁽²⁰⁾ GU L 202 del 18.7.1998.

80. Tuttavia, è possibile concedere aiuti in connessione con l'acquisto di veicoli nuovi, qualora tale incentivo sia mirato al conseguimento di obiettivi generali di tutela dell'ambiente oppure della sicurezza e rappresenti effettivamente una compensazione per i costi connessi a norme tecniche più rigorose di quelle dettate dalla normativa nazionale o comunitaria.

81. L'articolo 3, n. 5 del d.d.l. regionale 106/1/A prevede che siano ammissibili a contributo esclusivamente le spese corrispondenti al sovraccosto dell'investimento necessario per conseguire obiettivi di tutela ambientale e degli standards di sicurezza migliorativi di quelli imposti dalle normative nazionali e comunitarie in materia. I contributi che verrebbero assegnati non supereranno in nessun caso i massimali istituiti dal punto 29 (30 %) e dal punto 35 (maggiorazione del 10 % per le PMI) della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽²¹⁾.

— *Aiuti per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi*

82. La Commissione osserva che l'aiuto destinato a finanziare nuovi servizi ferroviari e di cabotaggio costituisce un aiuto al funzionamento che, di norma, è incompatibile con il trattato ⁽²²⁾. Aiuti di questo genere possono essere autorizzati solo a titolo eccezionale ⁽²³⁾.

83. Il Libro bianco sulla politica dei trasporti ⁽²⁴⁾ incoraggia il ricorso al trasporto ferroviario e ad altre modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente affinché diventino alternative concorrenziali rispetto all'autotrasporto. Parimenti, nella sua comunicazione sullo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa ⁽²⁵⁾, la Commissione sottolinea il ruolo che può svolgere la modalità marittima nel promuovere una mobilità sicura e sostenibile, nel rafforzare la coesione dell'Unione e nel migliorare l'efficienza dei trasporti grazie all'intermodalità.

84. Tuttavia, la Commissione ha l'obbligo di accertare che questi contributi non provochino distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, anche se l'obiettivo del previsto aiuto al funzionamento corrisponde alla politica della Commissione di conseguire una migliore distribuzione fra le varie modalità di trasporto.

85. In questa fase, la Commissione ha delle riserve in merito all'effettiva idoneità delle disposizioni di attuazione a garantire che i suddetti contributi siano non solo necessari ma anche strettamente proporzionati alla finalità di trasferire il traffico merci dalla strada ad altre modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente. I dubbi della Commissione riguardano, in particolare, gli aspetti sotto indicati:

⁽²¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽²²⁾ Si vedano in particolare le decisioni relative all'avvio del procedimento ex articolo 88, n. 2 nel Caso C 2/97 del 20 gennaio 1997 (GU C 93 del 22.3.1997) e nel Caso C 21/98 del 4 maggio 1999 (GU C 227 del 28.8.1999).

⁽²³⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3); Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9); Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell'1.1.2000, pag. 2).

⁽²⁴⁾ La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte [COM(2001) 370 def.].

⁽²⁵⁾ COM(1999) 317 (GU C 37 del 3.2.2001).

86. La redditività degli aiuti. A parte i servizi nazionali, il contributo intende incoraggiare la creazione di servizi tra la regione Friuli-Venezia Giulia e l'Europa centro-orientale. La Commissione ritiene che, affinché il progetto risulti redditizio nel lungo termine, le autorità italiane dovranno assicurare che esso abbia il sostegno delle autorità degli Stati interessati.

87. Il beneficiario ha l'obbligo di praticare, per gli utenti di tali nuovi servizi, prezzi commisurati all'intensità dell'aiuto percepito. Non sembra tuttavia che tale obbligo sia sufficiente a garantire la futura redditività di questi servizi.

88. Proporzionalità. La prevista intensità del 30 % dei costi reali (definiti come differenza tra costi sostenuti e ricavi percepiti dal beneficiario per l'espletamento del servizio oggetto di contributo) non garantiscono che venga rispettato il consueto massimale di aiuto ⁽²⁶⁾ del 30 % delle spese ammissibili.

89. Assenza di indebite distorsioni della concorrenza. L'aiuto progettato non deve provocare spostamenti dei flussi di traffico fra porti vicini o servizi intermodali esistenti, attirando traffico che è già trasportato sulla catena intermodale. Allo stato attuale, il d.d.l. in esame non offre adeguate garanzie sotto questo profilo.

90. Inoltre, il d.d.l. non prevede meccanismi che garantiscano che il livello di distorsione delle condizioni di concorrenza indotte dal provvedimento risultino accettabili.

91. Inoltre, la Commissione ritiene che non sia sufficientemente garantita la trasparenza e la parità di trattamento degli operatori. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di un avviso per estratto in almeno due quotidiani, uno dei quali a diffusione nazionale, non sembrano sufficienti.

92. In considerazione di quanto precede, la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità dell'aiuto al funzionamento per l'avvio di servizi ferroviari e marittimi con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

IV. DECISIONE

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione ha deciso:

- di chiedere all'Italia, in applicazione del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni che possano risultare utili per valutare l'aiuto allo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi, entro un mese dal ricevimento della presente lettera;
- di considerare le restanti misure di aiuto notificate compatibili con il trattato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e di non sollevare alcuna obiezione.

La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione delle autorità italiane che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale presso il beneficiario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

⁽²⁶⁾ L'intensità massima dell'aiuto contemplata nella proposta Marco Polo; doc. COM(2002) 54 def., del 4 febbraio 2002.
C 65/2000, Francia «Aiuti all'apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 16).

Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica di Turchia in relazione al commercio di prodotti farmaceutici

(2003/C 311/04)

Il 9 ottobre 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento»).

1. DENUNCIANTE

La denuncia è stata presentata dall'EFPIA (Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche) per conto di aziende della Comunità che esportano o che intendono esportare nella Repubblica di Turchia i prodotti contemplati dalla denuncia. L'EFPIA è un'associazione senza scopo di lucro le cui funzioni sono promuovere l'industria farmaceutica e agire per essa nel perseguimento dei suoi obiettivi scientifici, tecnici, economici e giuridici.

2. PRODOTTI

I prodotti in oggetto sono prodotti farmaceutici che rientrano nelle seguenti voci della nomenclatura combinata: 2936-2939, 2941 e 3001-3006.

Tuttavia, la procedura di esame avviata dalla Commissione potrà riguardare anche altri prodotti, in particolare quelli per i quali le parti interessate che si saranno manifestate entro i termini indicati in appresso (cfr. punto 8) forniranno prove dalle quali si evinca che le pratiche denunciate interessano anche tali prodotti.

3. OGGETTO

La denuncia riguarda ostacoli agli scambi che sarebbero dovuti a pratiche e misure adottate dalla Turchia che consistono nella mancanza di trasparenza, nell'applicazione discriminatoria dei sistemi di importazione, vendita e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, nonché discriminazioni in materia di prezzi, di procedure di autorizzazione alla commercializzazione nel mercato farmaceutico e di canali di distribuzione. Il denunciante lamenta inoltre l'insufficienza della protezione dei dati commerciali sensibili comunicati per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione nel mercato.

4. DENUNCE DI OSTACOLI AGLI SCAMBI

L'EFPIA afferma che le pratiche turche di cui al punto 3 costituiscono ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento. Gli ostacoli sono i seguenti:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

a) **Applicazione discriminatoria dei regimi di importazione, vendita e commercializzazione di prodotti farmaceutici, compresi i regimi di determinazione dei prezzi di mercato, dei margini e dei rimborsi, dell'obbligo di produzione locale e della distribuzione**

Il denunciante sostiene che in Turchia si pratica una discriminazione giuridica e di fatto relativa all'applicazione dei sistemi di importazione, vendita e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, nonché alle procedure di autorizzazione alla commercializzazione nel mercato dei prodotti farmaceutici e alla distribuzione e ai regimi di determinazione dei prezzi e dei rimborsi che danneggia i prodotti farmaceutici importati. Secondo il denunciante, ciò comporta il trattamento sfavorevole dei prodotti farmaceutici importati rispetto ai prodotti innovativi e generici prodotti localmente e privilegi a favore dei prodotti turchi a livello di regime di rimborso.

L'EFPIA sostiene che tali pratiche violano l'articolo I del GATT 1994 (principio della nazione più favorita), l'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 (principio del trattamento nazionale), l'articolo X, paragrafo 1, del GATT 1994 (trasparenza e pubblicazione di norme e regolamenti), l'articolo X, paragrafo 3, lettera a), del GATT (amministrazione e applicazione uniforme e imparziale di norme e regolamenti) e l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT (applicazione delle regole tecniche). Il denunciante sostiene inoltre che le pratiche e le misure commerciali adottate dalla Turchia violano l'articolo XI, paragrafo 1 (divieto di proibizioni) e l'articolo 2 dell'accordo TRIMs (divieto di investimenti che incidono sugli scambi commerciali che violano gli articoli III e XI del GATT).

b) **Altri presunti ostacoli agli scambi**

L'altro ostacolo agli scambi riguarderebbe l'insufficienza della protezione dei dati commerciali sensibili comunicati per ottenere l'approvazione alla commercializzazione nel mercato. L'EFPIA sostiene che tale pratica equivale ad un'evidente violazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

Il denunciante sostiene infine che, considerato complessivamente, l'impatto dei vari iter normativi e procedure arbitrari e la mancanza di trasparenza equivalgono alla violazione degli obblighi della Turchia di cui all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT.

Alla luce delle informazioni concrete disponibili e degli elementi di prova presentati, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova prima facie che indicano che le misure e le pratiche di cui sopra adottate dalla Turchia, e in particolare l'applicazione discriminatoria dei sistemi di importazione, vendita e commercializzazione dei prodotti farmaceutici e di misure e margini relativi a prezzi e distribuzione, sono sfavorevoli rispetto ai prodotti importati e pertanto sembrano essere contrari agli articoli di cui sopra.

5. DENUNCIA DI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI

L'EFPIA afferma che i suoi membri subiscono effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento e che c'è il rischio che in un prossimo futuro tali effetti diventino ancora più gravi.

I principali elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi causati dalle normative e dalle pratiche non trasparenti, discriminatorie e restrittive per gli scambi adottate dalla Turchia riguardano la perdita di entrate dovuta principalmente al funzionamento discriminatorio e poco trasparente dei sistemi di determinazione di prezzi e rimborsi. Altri effetti sono inoltre attribuiti all'obbligo di produzione locale, che comporta costi significativi per l'industria farmaceutica europea e ne riduce la competitività, impedendole di realizzare economie di scala. Ciò produce a sua volta effetti significativi in termini di perdita di investimenti, di gettito fiscale e di occupazione, dovuti all'obbligo di trasferimento della produzione in Turchia.

Gli elementi di prova forniti indicano inoltre che gli effetti negativi sugli scambi dipenderebbero anche dall'appropriazione e dall'utilizzo illecito da parte delle imprese turche di informazioni elaborate dalle imprese comunitarie, che vengono poi utilizzate per la produzione e per l'autorizzazione alla commercializzazione di copie dei prodotti innovativi.

Sembra pertanto che vi siano elementi di prova prima facie dell'esistenza di effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

L'industria farmaceutica è un'importante fonte di occupazione nell'UE e nel 2001 occupava quasi 580 000 persone. Le esportazioni sono una componente essenziale del suo giro d'affari, circa il 19 %.

A questo proposito, pare indispensabile salvaguardare l'equo trattamento dei prodotti farmaceutici dell'UE sui mercati in rapida crescita dei paesi terzi come quello turco, eliminando gli ostacoli agli scambi. Inoltre, è importante accertarsi che i partner commerciali dell'UE rispettino pienamente gli obblighi previsti dagli accordi OMC. La Comunità ha inoltre interesse a garantire l'attuazione adeguata dell'accordo di unione doganale UE-Turchia, che istituisce delle relazioni particolarmente strette tra UE e Turchia. Molte delle questioni di cui alla presente denuncia di ostacoli agli scambi sono già state oggetto di discussione nel quadro del comitato misto dell'unione doganale

CE-Turchia, del comitato di associazione CE-Turchia e del consiglio di associazione CE-Turchia, anche se a tutt'oggi non si è raggiunta una soluzione soddisfacente. Nel corso dell'inchiesta, la Commissione continuerà a valutare le possibilità di una soluzione al problema degli ostacoli all'accesso al mercato in un quadro di dialogo bilaterale, tenendo anche conto degli obblighi che derivano alla Turchia dall'accordo di unione doganale CE-Turchia.

Tenuto conto di questi elementi, si ritiene che l'apertura di una procedura d'esame prevista dal regolamento relativo agli ostacoli agli scambi sia nell'interesse comunitario.

7. PROCEDIMENTO

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame delle questioni giuridiche e di fatto in oggetto e che tale procedura si rende necessaria nell'interesse della Comunità, la Commissione ha avviato un esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento.

Le parti interessate possono manifestarsi e comunicare per iscritto le proprie osservazioni a proposito delle questioni specifiche sollevate dalla denuncia, fornendo prove a sostegno.

Inoltre, la Commissione ascolterà le parti che ne avranno fatto richiesta per iscritto al momento in cui si sono manifestate, a condizione che si tratti di parti interessate direttamente dall'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

8. TERMINI

Tutte le informazioni relative alla presente questione e le richieste di audizione devono pervenire per iscritto alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Commissione Europea
Direzione generale del Commercio
Sig. Ignacio García Bercero, DG Trade D.3
CHAR 9/74
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 32 64

Richiesta di attestazione negativa/notificazione presentata con il modulo A/B**Caso COMP/D1/38.827**

(2003/C 311/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 1° settembre 2003 la Commissione ha ricevuto una richiesta di attestazione negativa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE o di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE presentata da Società per i Servizi Bancari (SSB Spa), Banksys SA e Interpay Nederland BV e relativa ad un accordo relativo alla costituzione di un'impresa comune avente come oggetto i servizi relativi alle carte di credito e di debito in Europa.
2. L'obiettivo perseguito dalla società è duplice:
 - Sviluppare servizi finanziari relativi al trattamento delle carte e alla fornitura dei servizi, in particolare emissione e fornitura di carte internazionali di credito e di debito a clienti terzi in nuovi mercati geografici esterni ai mercati nazionali degli azionisti fondatori (cioè Belgio, Italia e Paesi Bassi).
 - Operare come subcontraente delle società fondatrici per il trattamento delle operazioni connesse con le carte internazionali di credito e di debito che le società fondatrici rilasciano ai clienti nei loro mercati nazionali nell'ambito dei servizi finanziari da loro offerti; le società fondatrici hanno deciso di non competere con la nuova entità lasciandole l'esclusiva della fornitura di servizi in subappalto nei nuovi mercati geografici.
3. La proprietà dell'impresa comune sarà ripartita nel modo seguente: 24,5 % Banksys, 24,5 % Interpay e 51 % SSB; essa sarà costituita nella forma di una società per azioni di diritto belga ed avrà la sua sede sociale a Bruxelles.
4. In base ad una analisi preliminare la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata non sia un'impresa che esercita tutte le funzioni di una entità economica autonoma e possa quindi rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.
5. La Commissione invita tutti i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'accordo notificato.
6. Le osservazioni dovranno essere comunicate alla Commissione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento. Esse potranno essere inviate per fax [(32-2) 295 01 28] o per posta con il riferimento COMP/D1/38.827 SSB, Banksys, Interpay all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Direzione D
Unità D-1 (Servizi finanziari)
B-1049 Bruxelles

Notifica di accordi di cooperazione**Caso COMP/D1/38.818 — Barclays plc — Alleanza DAB**

(2003/C 311/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12 settembre 2003, la Commissione ha ricevuto, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, una notifica da parte dei seguenti partecipanti all'alleanza tra operatori di distributori automatici di banconote (DAB) («alleanza DAB»): Barclays plc, Bank of America Corporation, The Bank of Nova Scotia, Westpac Banking Corporation, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG e BNP Paribas (le «Parti»).

Lo scopo degli accordi notificati è di fornire ai detentori di carte delle Parti un servizio che permette loro di prelevare contanti dai DAB delle Parti ovunque nel mondo, senza addebito di spese supplementari e con spese di trattamento ridotte, o nulle. Le spese supplementari sono quelle che un organismo gestore di DAB addebita direttamente agli utenti in possesso di carte di altre banche quando prelevano contanti. Le spese di trattamento sono le spese pagate dai titolari delle carte alla propria banca quando utilizzano le reti DAB di altre banche. L'alleanza è teoricamente accessibile ad un numero illimitato di membri, ma è subordinata al rispetto di taluni requisiti commerciali e tecnici. È gestita da una società («LLC») fondata dalle Parti sopra menzionate.

Conformemente agli «Accordi di esenzione da spese bancarie», LLC non può concludere un accordo di esenzione da spese bancarie con altre istituzioni finanziarie che svolgono attività di banca al dettaglio o possiedono o gestiscono un'importante rete DAB situata principalmente nei territori delle Parti, senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione scritta della Parte che opera in tale territorio. Analogamente, una Parte non è autorizzata ad estendere il beneficio degli accordi di esenzione da spese bancarie a società affiliate o banche acquisite operanti nel territorio esclusivo di un'altra Parte senza l'accordo di LLC. Un territorio esclusivo è definito come il mercato nazionale di una Parte o il territorio sul quale essa svolge in via principale le sue attività di banca al dettaglio.

Inoltre, le Parti sono libere di concludere accordi separati per l'esenzione delle spese supplementari, delle spese di trattamento o di altre spese connesse ai DAB all'interno del proprio territorio o in paesi che non costituiscono territori esclusivi di altre Parti. Tuttavia, nessuna Parte può concludere un accordo separato sulle spese supplementari con banche situate nel territorio esclusivo di un'altra Parte senza avere ricevuto l'accordo scritto di LLC.

Al termine dell'esame preliminare, la Commissione ritiene che gli accordi notificati potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro trenta giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 98 04] oppure per posta indicando il riferimento COMP/D1/38.818 Alleanza DAB, all'indirizzo seguente:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione D/Unità D.1 (Servizi finanziari)
B-1049 Bruxelles

**ELENCO DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE E ALTRI DOCUMENTI COM ADOTTATI DALLA
COMMISSIONE NEL 2003 (PRIMA PARTE)**

(2003/C 311/07)

COM	2003	1	F			13.1.2003	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
COM	2003	2	F			15.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 1603/2000 del Consiglio sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America
COM	2003	3	F			15.1.2003	Proposta di decisione del Consiglio el recante misure di protezione relative alla malattia di Newcastle negli Stati Uniti d'America
COM	2003	4	F			14.1.2003	Comunicazione della Commissione sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche nel 2002
COM	2003	5	F			14.1.2003	Comunicazione della Commissione: La scelta della crescita: conoscenza, innovazione e posti di lavoro in una società coesiva: relazione al Consiglio europeo di primavera, 21 marzo 2003, sulla strategia di Lisbona di rinnovamento economico, sociale e ambientale
COM	2003	6	F			14.1.2003	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: il futuro della strategia europea per l'occupazione (SEO) «Una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti»
COM	2003	7	F			16.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 299/2001 del Consiglio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese
COM	2003	8	F			16.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia
COM	2003	9	F			16.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio relativo alle importazioni di accendini a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
COM	2003	10	F			16.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 495/98 del Consiglio e con regolamento (CE) n. 2413/95 del Consiglio sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina
COM	2003	11	F			22.1.2003	Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
COM	2003	12	F			16.1.2003	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
COM	2003	13	F			17.1.2003	Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione che la Comunità dovrà adottare nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in relazione all'istituzione di norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro dell'accordo

COM	2003	14	F			16.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
COM	2003	15	F			21.1.2003	Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulla situazione al 31 dicembre 2001 delle garanzie che impegnano il bilancio generale
COM	2003	16	F			24.1.2003	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità
COM	2003	17	F			21.1.2003	Libro verde: Politica spaziale europea
COM	2003	18	F			24.1.2003	Proposta di Direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività
COM	2003	19	F			22.1.2003	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Terza relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati per la sperimentazione e altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea
COM	2003	20	F			20.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale
COM	2003	21	F			21.1.2003	Rapporto della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese
COM	2003	22	F			22.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia
COM	2003	23	F	1		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture
COM	2003	23	F	2		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000
COM	2003	23	F	3		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
COM	2003	23	F	4		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
COM	2003	23	F	5		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/2005 al 2007/2008
COM	2003	23	F	6		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
COM	2003	23	F	7		21.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
COM	2003	26	F			21.1.2003	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Pensare in piccolo in un'Europa che si allarga
COM	2003	27	F			21.1.2003	Libro verde: L'imprenditorialità in Europa

COM	2003	29	F			17.1.2003	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro
COM	2003	30	F			23.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
COM	2003	31	F			27.1.2003	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
COM	2003	32	F	1		30.1.2003	Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari
COM	2003	32	F	2		30.1.2003	Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
COM	2003	33	F			27.1.2003	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
COM	2003	34	F			30.1.2003	Comunicazione della Commissione: Seconda relazione intermedia sulla coesione economica e sociale
COM	2003	35	F			27.1.2003	Proposta di decisione del Consiglio che proroga la durata della decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
COM	2003	36	F			29.1.2003	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle statistiche congiunturali contenente un riepilogo della relazione sulla qualità prescritta dal regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998
COM	2003	37	F			30.1.2003	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Progressi realizzati nell'attuazione dei documenti di valutazione congiunta sulle politiche per l'occupazione nei paesi candidati
COM	2003	38	F			24.1.2003	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE)
COM	2003	39	F			29.1.2003	Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali
COM	2003	40	F			30.1.2003	Comunicazione della Commissione: Bilancio intermedio della riforma
COM	2003	42	F			31.1.2003	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Sull'attuazione e sulla valutazione delle attività comunitarie 1999-2001 a favore dei consumatori ai sensi del quadro generale stabilito dalle decisioni 283/1999/CE
COM	2003	44	F			31.1.2003	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007
COM	2003	46	F			30.1.2003	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3345 — Platinum Equity/Hays Logistics)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2003/C 311/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 12 dicembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le impresa Platinum Equity, LLP («Platinum», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Hays Logistics («Hays Logistics», Regno Unito), appartenente al gruppo Hays plc mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Platinum: società di investimenti specializzata nell'acquisizione e nella gestione strategia di società,
- Hays Logistics: servizi di logistica nel mercato europeo.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3345 — Platinum Equity/Hays Logistics, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3319 — Doughty Hanson/Saft)**

(2003/C 311/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 12 dicembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3319. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

MEDIA PLUS (2001-2005)**Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 92/03****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e collegamento in rete dei distributori europei****Sistema di sostegno «Selettivo»**

(2003/C 311/10)

1. INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, Distribuzione e Promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 13 del 17 gennaio 2001, pag. 35.

Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura il sostegno alla distribuzione transnazionale di film cinematografici europei.

2. OGGETTO

Il presente invito si rivolge alle società di distribuzione cinematografiche europee le cui attività contribuiscono agli obiettivi succitati. Vi si indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Sostegno al Contenuto Audiovisivo» della Direzione generale EAC Istruzione e Cultura.

Le società europee che desiderano rispondere al presente invito e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario nel settore della distribuzione — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e al collegamento in rete dei distributori europei — Sistema di sostegno "selettivo", devono trasmettere la loro domanda per posta o fax a:»

Commissione europea, Sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG EAC/C3, B100 4/20, B-1049 Bruxelles; fax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a spedire il documento succitato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Le scadenze per la presentazione delle proposte all'indirizzo suindicato sono:

- 15 marzo 2004
- 10 luglio 2004
- 1° dicembre 2004.

MEDIA PLUS (2001-2005)**Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 93/03****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei****Sistema di sostegno agli agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei**

(2003/C 311/11)

1. INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, Distribuzione e Promozione — 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 13 del 17 gennaio 2001, pag. 35.

Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura la distribuzione transnazionale di film cinematografici europei.

2. OGGETTO

Il presente invito si rivolge alle società specializzate nella distribuzione internazionale di film cinematografici europei (agenti di vendita) le cui attività contribuiscono agli obiettivi succitati. Vi si indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Sostegno al Contenuto Audiovisivo» della Direzione generale EAC Istruzione e Cultura.

Le società europee che desiderano rispondere al presente invito e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario nel settore della distribuzione — Sostegno agli agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei» devono trasmettere la loro domanda per posta o fax a:

Commissione europea, Sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG EAC/C3, B100 4/20, B-1049 Bruxelles, fax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a spedire il documento succitato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte all'indirizzo suindicato è il 28 febbraio 2004.

Invito a presentare proposte per il Programma Asia IT&C**EuropeAid/117839/C/G**

(2003/C 311/12)

La Commissione europea è interessata a valutare proposte per il cofinanziamento di progetti congiunti volti a migliorare il trasferimento delle tecnologie dell'informazione tra Europa e Asia, negli Stati membri e in 17 paesi asiatici, con assistenza finanziaria fornita dal Programma Asia IT&C Fase 2 delle Comunità europee. La Guida del candidato completa è disponibile all'indirizzo:

Commissione europea
EuropeAid Ufficio di cooperazione
Direzione D, Asia
Unità D2, Programma Asia IT&C
Ufficio: L41 3/49
B-1049 Bruxelles

La Guida è anche disponibile ai seguenti siti Internet:

<http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-itc>

o

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm

e all'indirizzo

europeaid-asia-itc@cec.eu.int

I termini per la presentazione delle proposte sono: 25 marzo 2004, ore 16.00, ora dell'Europa centrale e 24 giugno 2004, ore 16.00, ora dell'Europa centrale.

Avviso di invito a presentare proposte — EuropeAid/117830/C/G**Integrazione questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo**

(2003/C 311/13)

La Commissione europea è interessata a ricevere proposte per progetti finanziati dalla linea di bilancio «Integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo» delle Comunità europee che si svolgeranno nei Paesi in via di sviluppo aventi lo scopo di migliorare l'accesso delle donne al processo decisionale politico e di ridurre le ineguaglianze tra donne e uomini nel settore dell'istruzione.

Il testo completo della Guida per i candidati può essere consultato presso la Commissione europea, EuropeAid Ufficio di co-operazione, Unità F6 J-54 1/140, B-1040 Bruxelles e sul seguente sito Internet:

<http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl>

Il termine per la presentazione delle proposte è il 12 febbraio 2004, ore 16.00 (ora di Bruxelles).

Invito a presentare proposte**Programma Asia Pro Eco****EuropeAid/117860/C/G**

(2003/C 311/14)

L'ufficio di cooperazione EuropeAid della Commissione europea sta raccogliendo proposte riguardanti «Attività di diagnosi, partenariato tecnologico, progetti di dimostrazione, Sviluppo delle politiche e Dialogo operativo e pratico» in Asia da realizzare grazie al sostegno finanziario del programma Asia Pro Eco, ALA, linea di bilancio B7-301 (Progetto n. AIDCO/2001/0137) delle comunità europee.

Il testo completo delle Linee guida per i candidati è a disposizione degli interessati al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm

e sul seguente sito internet:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-eco/index_en.htm

I termini per la presentazione delle proposte sono fissati al:

- 3 maggio 2004, ore 16.00 (ora dell'Europa centrale)
- 4 ottobre 2004, ore 16.00 (ora dell'Europa centrale).

Sostegno al processo di rimpatrio e reinserimento delle comunità sfollate in Kosovo**Programma CARDS dell'Unione europea****EuropeAid/117760/D/G/KOS**

(2003/C 311/15)

L'Agenzia europea per la ricostruzione invita a presentare proposte per l'attuazione di un programma di rimpatrio e reinserimento delle comunità sfollate in Kosovo con l'assistenza finanziaria del programma CARDS delle Comunità europee. Il programma di sostegno al rimpatrio e reinserimento avvierà un processo sostenibile per il rimpatrio di rifugiati e sfollati che desiderino ritornare nel loro luogo di origine. Il programma di sostegno prevede lo svolgimento delle seguenti attività: agevolazione del dialogo, ripristino delle infrastrutture sociali e fisiche, ricostruzione degli alloggi, sviluppo locale e iniziative di sostegno che favoriscano l'autonomia e la sostenibilità, tra cui attività di collaborazione e consulenza per aiutare gli enti locali a migliorare l'accesso ai servizi. Le organizzazioni internazionali/ONG sono invitate a presentare proposte per tutte o parte delle suddette attività. L'obiettivo principale è definire un programma con una forte connotazione transfrontaliera. La versione integrale della «Guida per i candidati» può essere consultata presso la sede dell'Agenzia europea per la ricostruzione, 1 Kosovo street, Pristina, Kosovo (referente: Mary Walsh), oppure sul seguente sito Internet: www.ear.eu.int. Le proposte vanno presentate entro e non oltre il 1° aprile 2004.

Avviso d'invito «ristretto» a presentare proposte sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo

EuropeAid/117842/C/G

(2003/C 311/16)

La Commissione europea lancia un invito a presentare proposte di progetto finanziate dal Programma delle Comunità europee sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo. Il testo completo delle linee-guida per il richiedente può essere consultato al seguente sito internet:

<http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl>

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato per il giorno 26 febbraio 2004 entro e non oltre le ore 16.00.
